



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Carlo III di Borbone - Privilegio del 20 ottobre 1744 - Regno di Napoli e di Sicilia

Medaglia di Bronzo al Valore Civile

Gemellata con la Città di Kentville (NS) - Canada

www.comune.casteldisangro.aq.it

comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it

sindaco@comune.casteldisangro.aq.it

Centralino: +39 08648242200

UFFICIO DEL SINDACO

DECRETO SINDACALE n. 8/2020

Castel di Sangro, 06/05/2020

OGGETTO: Disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria "Pandemia Covid19 Coronavirus" – **ISTITUZIONE E NOMINA FIGURA "RESPONSABILE COVID PER IL MERCATO COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO"** in attuazione del DPCM 26/04/2020 e dell'OPGR Abruzzo n. 54 del 03/05/2020.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), con particolare riguardo all'articolo 2 secondo il quale "le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI E RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- l'Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, recante "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato I del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga **fino al 13 aprile** l'efficacia delle disposizioni dei propri decreti dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché delle disposizioni previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che proroga, fra l'altro, **fino al 3 maggio** l'efficacia delle disposizioni dei propri decreti dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché delle disposizioni previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale)", con cui sono adottate nuove misure **con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020**, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto DPCM 10 aprile 2020;

ATTESO che l'art. 1, comma 1, lettera z) del DPCM 26/04/2020 consente la **ripresa dei mercati per la vendita dei soli generi alimentari**, con l'obbligo di **garantire la distanza di sicurezza interpersonale minima di un metro**;

ATTESO che, in applicazione di ciò, con **Ordinanza Sindacale n. 18 del 02/05/2020**, è stata disposta la **ripresa** del Mercato settimanale di vendita di soli generi alimentari nel Comune di Castel Di Sangro, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la **cadenza di svolgimento del mercato è settimanale, tutti i giovedì**;
- b) è **consentita la vendita dei soli generi alimentari e dei prodotti agricoli**, con l'esclusione della vendita di tutti gli altri generi diversi;
- c) è **consentita la frequenza ai soli assegnatari di posteggio a posto fisso**, che dovranno consegnare alla Polizia Municipale, all'arrivo presso l'area mercatale, prima dell'avvio delle procedure di montaggio della postazione, **copia dell'autocertificazione per lo spostamento prevista dal DPCM 26/04/2020**, dalla quale si evinca, tra l'altro, che l'esercente non è sottoposto a quarantena e non è risultato positivo Covid19;
- d) **non è consentito l'accesso agli operatori commerciali aventi titolo di "spuntista"**;
- e) **il perimetro esterno dell'area di mercato dovrà essere delimitato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei, in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa**;
- f) **il presidio dei varchi ed il controllo dei comportamenti all'interno dell'area mercatale sarà garantito dal personale della Polizia Municipale, anche con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile operanti nel COC Centro Operativo Comunale**;
- g) **gli addetti al controllo dei varchi scaglioneranno gli utenti in ingresso rispetto a quelli in uscita, assicurando che all'interno dell'area mercatale non si verifichino condizioni di assembramento e che sia garantita sempre la distanza interpersonale minima di 1 metro**;
- h) **il numero massimo di utenti che potranno essere contemporaneamente presenti all'interno dell'area mercatale così delimitata dovrà essere non superiore al doppio delle postazioni di vendita presenti, oltre agli operatori commerciali**;
- i) **i banchi di vendita, nel rispetto delle superfici assegnate, devono essere allestiti ad una distanza di almeno 3 (tre) metri l'uno dall'altro, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comando di Polizia Municipale**;
- j) **il numero massimo degli operatori commerciali rimane stabilito in 3 (tre) per banco**;
- k) **l'accesso all'area mercatale è consentito ad un solo componente per nucleo familiare fatta eccezione per chi ha necessità di accompagnare minori di anni 14, disabili o persone non autosufficienti**;
- l) **ogni cliente deve seguire e rispettare i percorsi prestabiliti dagli operatori; non è consentito l'incrocio tra gli utenti**;

- m) **ogni persona** che accede all'area di mercato deve **essere munita dei dispositivi di protezione individuale**, quali guanti e mascherine, deve **mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro** e deve altresì **trattenersi all'interno dell'area mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti**;
- n) anche all'interno dell'area mercatale, e nelle aree ad esso limitrofe, rimane in vigore il **divieto di creare assembramenti**;
- o) **ogni operatore deve indossare i dispositivi di protezione individuale DPI, ed in particolare guanti e mascherine**, fin prima dell'avvio delle operazioni di montaggio del banco di vendita, e deve **mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche** per la detersione delle mani nonché **guanti "usa e getta"**;
- p) **ogni operatore deve porre a terra specifica segnaletica**, finalizzata a distanziare i clienti dal banco di vendita e fra loro, oltre che garantire un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro uno dall'altro;
- q) **ogni operatore deve servire i clienti uno per volta**, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;
- r) **ogni operatore deve mettere a disposizione dell'utenza appositi cestini getta rifiuti**, per favorire il corretto smaltimento dei succitati guanti "usa e getta";
- s) ogni operatore deve provvedere a mantenere sempre pulita l'area a lui assegnata, **ed al termine dello svolgimento del mercato deve provvedere a lasciare pulito il proprio posteggio**, effettuando quanto più possibile la **raccolta differenziata** dei rifiuti prodotti da lui e dai suoi avventori, **conferendoli in appositi sacchi di plastica**, a loro cura e spesa;
- t) le strutture di vendita dovranno essere **installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità**, e l'attività di vendita dovrà rispettare le prescrizioni **igienico-sanitarie e di sicurezza**;
- u) l'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli **non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai** e dovrà comunque garantire la **presenza di vie di emergenza**;
- v) **al venir meno delle succitate condizioni di sicurezza**, a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà **sospendere temporaneamente il mercato** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette;
- w) in caso di perduranti criticità, ovvero in presenza di condizioni meteorologiche avverse, **il mercato verrà chiuso**;
- x) l'operatore che non dovesse rispettare le norme e le prescrizioni succitate, è soggetto a **revoca del posteggio assegnato presso l'area mercatale di Castel di Sangro** e, conseguentemente, verrà **immediatamente allontanato dal mercato** stesso;
- y) il mancato rispetto delle succitate prescrizioni è soggetto inoltre all'applicazione, in solido, delle **sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 19/2020**;

RILEVATO che in materia specifica, successivamente all'emissione della succitata ordinanza sindacale, con **Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54 del 03/05/2020** ad oggetto: "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", la Regione Abruzzo ha disciplinato lo svolgimento del mercato stabilendo che:

I mercati scoperti possono aprire, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:

- obbligo di transitare nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti, con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca;
- definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore a n. due acquirenti per ogni postazione di vendita;
- **individuazione da parte del Comune di un Responsabile per l'attuazione delle misure nazionali e regionali legate all'emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto**, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;
- limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi siano varchi controllati di accesso separati da quelli di uscita dall'area stessa;
- l'accesso all'area di mercato e l'uscita dalla stessa dovranno essere rigorosamente separati, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale; a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale;

- rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
- distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita;

Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l'adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree.

ATTESO che dette norme regionali sono in linea con le misure già adottate da questo Ente con la succitata **Ordinanza Sindacale n. 18 del 02/05/2020**, mentre occorre provvedere ad **istituire e nominare**, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera b) punto iii) dell'**Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54 del 03/05/2020** la figura del Responsabile per l'attuazione delle misure nazionali e regionali legate all'emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto (**Responsabile COVID19 per il mercato**), ed a cui delegare, in particolare, i compiti di assistenza sul posto a clienti ed operatori del mercato, nonché quelli generali di attuazione delle misure anticovid di cui all'OPGR 54/2020 e OS 18/2020;

ATTESO che, nell'ambito delle risorse e delle professionalità esistenti nel Comune di Castel di Sangro, vi sono le competenze necessarie per garantire il rispetto delle indicazioni delle autorità amministrative e sanitarie durante lo svolgimento del Mercato settimanale;

RITENUTO opportuno, a tal fine, nominare **Responsabile COVID19 per il mercato** il Cap. Sebastiano Picone, Comandante della Polizia locale del Comune di Castel di Sangro, in possesso dei requisiti e delle competenze richieste al punto precedente;

RITENUTO dover provvedere con urgenza a riguardo;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 50;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

DECRETA

Con richiamo alle premesse, che rappresentano motivazione per il presente atto, ai sensi della L. 241/90,

DI ISTITUIRE, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera b) punto iii) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54 del 03/05/2020 la figura del Responsabile per l'attuazione delle misure nazionali e regionali legate all'emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto (**Responsabile COVID19 per il mercato**), ed a cui delegare, in particolare, i compiti di assistenza sul posto a clienti ed operatori del mercato, nonché quelli generali di attuazione delle misure anticovid di cui all'OPGR 54/2020 e OS 18/2020;

DI NOMINARE quale **Responsabile COVID19 per il mercato** il **Cap. Sebastiano PICONE**, dipendente a tempo indeterminato, Responsabile del Settore V – Polizia Locale, Cat. D, in possesso dei requisiti e delle competenze richieste;

DI STABILIRE che, in caso di assenza o impedimento temporaneo, lo stesso sarà sostituito con le medesime funzioni dalla **dott.ssa Emanuela Buttari**, dipendente a tempo indeterminato presso il Settore V – Polizia Locale, cat. C, in possesso anch'essa dei requisiti e delle competenze richieste;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, a mezzo PEC: agli interessati, alla Prefettura di L'Aquila - Ufficio Territoriale di Governo, alla Regione Abruzzo – Ufficio di Presidenza, al Segretario Generale dell'Ente ed ai Responsabili dei Settori II, III, IV, V, VI, per opportuna conoscenza e per il seguito di rispettiva competenza;

DI DISPORRE che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio online istituzionale.

IL SINDACO
Angelo Caruso